



COMUNE DI SAVA

(Provincia di Taranto)

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI
ISTITUZIONALI

TEL. 099 9727903 - FAX 099 9727924
e mail pec. elektorale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it

*** **

Verbale sulla disciplina dei comizi e della propaganda elettorale in occasione delle elezioni referendarie dell'8 e 9 Giugno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 11.00, con la continuazione, nella sala consiliare del Comune, a seguito di convocazione prot. n° 15903 del 20/05/2025, regolarmente pubblicata all'albo on line e sul sito istituzionale, sono presenti:

Il Sindaco Dott. Gaetano Pichierri

Il Presidente del Consiglio Scardino Daniele

Per i promotori del referendum: Nessuno è comparso

Per i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento:

Nessuno è comparso

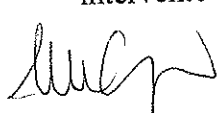
Il comandante della polizia locale ^{Com. Sup.} ~~For.~~ Luigina Soloperto

Non è presente il Comandante della stazione dei carabinieri

Presiede la riunione il Sindaco, assistito dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Dott.ssa Maria Capozzi

1. L'Amministrazione comunale dispone che garantirà ai partiti e gruppi politici presenti in Parlamento ed ai promotori del referendum, **negli ultimi 10 giorni** di campagna elettorale (dal 28 maggio al 6 giugno), gratuitamente, l'uso del palco in Piazza San Giovanni e l'uso della sala Amphipolis, mentre **negli ultimi 7 giorni** di campagna elettorale (dal 31 maggio al 6 giugno) sarà garantito, gratuitamente, anche l'impianto d'amplificazione.
2. Si decide che la domanda per effettuare comizi durante il periodo di propaganda elettorale, vada avanzata al Comando di polizia locale almeno **con 48 ore d'anticipo**. Ciò consentirà all'ufficio di P.L. di organizzare una scaletta e, negli ultimi 7 gg. anche di attivare il servizio gratuito di amplificazione.

3. Si decide che nel caso in cui non venga rispettato il termine di 48 ore nella richiesta di comizio, il costo del servizio, nel periodo di riferimento, sarà a carico del partito, movimento, gruppo politico o promotore referendario, che terrà il comizio. Ove i comitati, partiti ecc. dovessero decidere di effettuare comizi in altre piazze del paese, l'allestimento del palco non sarà garantito così come non sarà garantita l'amplificazione in quanto tutto sarà a carico dei soggetti richiedenti il comizio.
4. Si conviene, per tutto il periodo di propaganda elettorale, di evitare l'autorizzazione ad effettuare comizi in prossimità di scuole, o in piazze e vie di particolare rilevanza per la circolazione autoveicolare. Le vie e le piazze scelte e richieste saranno autorizzate come luogo di comizi solo se non creeranno problemi all'ordine ed alla sicurezza pubblica. Ove dovessero essere contemporaneamente in atto due comizi, occorre che fra gli stessi venga rispettata una distanza minima di 300 metri per evidenti motivi di opportunità. In tal senso i competenti organi degli Enti Locali valuteranno, volta per volta, le richieste che perverranno all'Amministrazione Comunale.
5. Nel rispetto del regolamento circa l'utilizzo della sala Amphipolis, la stessa verrà messa a disposizione delle forze politiche o dei promotori del referendum, che ne dovessero richiederne l'uso, gratuitamente, ma mai in concomitanza di comizi autorizzati in Piazza San Giovanni, fatto salvo sempre e comunque l'obbligo del richiedente di riconsegnare il bene nello stesso stato in cui gli è stato consegnato.
6. Si decide di disciplinare i comizi senza l'individuazione di gruppi da sorteggiare, ma autorizzando i comizi stessi secondo l'ordine cronologico di protocollazione della richiesta. Il comando di polizia locale che deve ricevere direttamente la richiesta di comizi nel periodo di propaganda elettorale, predisporrà una scaletta. Negli ultimi 10 gg. i richiedenti l'uso gratuito del palco e di Piazza San Giovanni, o della sala Amphipolis, una volta che saranno stati autorizzati al comizio, potranno richiedere nuovamente il servizio solo dopo **almeno 24 ore** e ciò allo scopo di garantire un necessario avvicendamento.
7. Si decide che, negli ultimi 10 gg. i richiedenti l'uso gratuito del palco e di Piazza San Giovanni, o della sala Amphipolis, potranno richiedere, nell'arco della stessa giornata, al massimo due blocchi orari adiacenti, esclusivamente se il secondo blocco orario non viene richiesto da altri promotori del referendum o partiti o movimenti politici rappresentati in Parlamento, e ciò allo scopo di garantire un necessario avvicendamento.
8. Viene espressamente previsto tuttavia che, a seguito di comunicazione presentata al Comando di Polizia Locale, controfirmata da due partiti o gruppi politici o promotori referendari si potranno scambiare gli orari assegnati, previo il necessario nulla osta da parte del Comando di P.L., prescindendo, quindi, dall'ordine d'arrivo della richiesta al protocollo.
9. Viene presa in considerazione anche l'ipotesi che nei 30 gg. di propaganda elettorale e, particolarmente, negli ultimi 10 giorni, ove ci fossero richieste contemporanee di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, o promotori del referendum, si procederà al sorteggio, a cura del comando di Polizia locale, ove non si raggiunga, preventivamente, un accordo fra i richiedenti il comizio. Tuttavia, ove si dovesse verificare concomitanza di richieste di orari per più giorni dell'ultima settimana, i più favoriti dalla sorte del primo sorteggio verranno esclusi il giorno successivo o verranno inseriti per ultimi nell'ordine di preferenza per parlare.
10. Si stabilisce che, nel periodo di propaganda elettorale, la durata di ogni singolo comizio non deve superare i **25 minuti** e la durata della pausa fra un comizio e l'altro viene prevista in 5 minuti, in modo da far defluire il pubblico. In ragione di ciò si stabilisce, di fissare l'orario d'inizio dei comizi alle ore 16.30 e la fine al massimo alle ore 20.00.
11. Si stabilisce inoltre che l'ultimo giorno dei comizi (**venerdì 6 giugno**) verrà garantito a tutti i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento ed ai promotori del referendum di effettuare l'appello agli elettori a partire dalle ore 15.00 e fino alle 23.00. Ogni intervento dovrà durare **15 minuti** onnicomprensivi della pausa per l'avvicendamento.

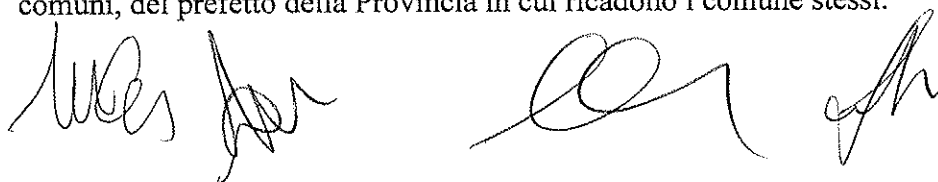


12. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente ed in quelli della votazione, e quindi da sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti e materiale vario di propaganda.

- Si decide ancora che, previa comunicazione da effettuare alla polizia locale, ai Carabinieri, al Sindaco, e, per conoscenza, all'Ufficio elettorale, i rappresentanti di gruppi politici, partiti ecc potranno scambiarsi gli orari fissati col presente provvedimento anche nell'ultima giornata di propaganda.
- In caso d'intervento di un segretario di partito nazionale o Presidente di partito nazionale, comunicato al comando della Polizia locale, ai Carabinieri ed all'ufficio elettorale, il comizio di questi ha priorità rispetto ai comizi così per come disciplinati con questo verbale, per cui il gruppo che avrà avuto assegnato giorno ed orario è obbligato a cedere lo stesso in favore del segretario o Presidente nazionale di partito politico.
- Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Qualora siano organizzate in luogo chiuso riunioni in cui il contraddittorio è ammesso, ne sarà data tempestiva notizia alla Questura. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
- Durante i comizi saranno vietate distribuzioni di volantini o materiale di propaganda da parte di forze politiche o comitati ecc. diverse da quelle che hanno organizzato la riunione. Sarà usata la massima correttezza di espressione verso chicchessia, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i presenti concordano nell'escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione di cortei, anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno chiusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Non verranno, infine, usati, in prossimità dei luoghi in cui si tengono comizi e nelle ore di svolgimento di questi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali;

Si ribadisce ancora, così come previsto per legge, che si è a conoscenza che, a far data dal 30° giorno precedente le elezioni la propaganda elettorale è sì autorizzata per legge ma:

- ❖ sono vietate tutte le forme di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ivi compresi, per quanto riguarda la propaganda, striscioni, stampati nelle vetrine dei negozi, porte, palizzate ecc., con la unica eccezione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.
- ❖ E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile cioè eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi.
- ❖ E' vietato il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ne è consentita solo la distribuzione.
- ❖ E', invece, consentita ogni forma di propaganda figurativa NON LUMINOSA eseguita con mezzi mobili quali automezzi, roulotte ecc. che però non potranno essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici; la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso si svolga sul territorio di più comuni, del prefetto della Provincia in cui ricadono i comune stessi.



- ❖ E' consentita l'amplificazione sonora su mezzi mobili solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente previa autorizzazione sindacale.
- ❖ E' consentita l'utilizzazione dei c.d. gazebi a fini elettorali solo a determinate condizioni: a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o promotori del referendum; b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, di cui al punto b) si ritiene che, "interpretando la ratio dell'articolo 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo."
- ❖ Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate per la propaganda elettorale negli appositi spazi assegnati, così come sono vietate tutte le iscrizioni e pubblicazioni fuori dagli spazi sopra indicati.
- ❖ E' vietata nei locali sede di partito o comitato l'affissione del manifesto se affisso sulle vetrine verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito se affisso all'interno del locale e visibile dall'esterno attraverso la vetrina.
- ❖ Nel giorno delle votazioni sono vietate forme di propaganda diretta ed indiretta entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
- ❖ Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 24 maggio 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
- ❖ Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna referendaria per le consultazioni in oggetto, purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Alle ore 11:30 si dà atto che nessuno è comparso per i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento nonché per i promotori del referendum, pertanto, viene dichiarata chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Sindaco Dott. Gaetano Pichierri

Presidente del Consiglio Scardino Daniele

Il comandante la polizia Municipale Ten. Luigina Soloperto

Il verbalizzante dott.ssa Maria Capozzi